

Tema Sinergie - ulteriore esecuzione ordinanza presid. TAR Lazio n. 2975/2023 - 1218/VC

Spett.le Ministero della Salute, Spett.li Regioni e Province Autonome,

con la presente si provvede a dare esecuzione all'ordinanza presidenziale del TAR Lazio, Sez. III Quater, n. 2975/2023, resa sul ricorso, successivamente integrato da motivi aggiunti, proposto dalla **TEMA SINERGIE S.p.A.** per l'annullamento del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante *Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022, dei provvedimenti con i quali le Regioni e le Province Autonome hanno posto a carico della ricorrente l'onere di ripianare pro quota il suddetto superamento del tetto di spesa e degli ulteriori atti indicati nell'epigrafe del ricorso e dei motivi aggiunti stessi.

In esecuzione della predetta ordinanza, si rappresenta che:

1. il ricorso sopra indicato è incardinato dinanzi al TAR Lazio, Sez. III Quater, r.g. n. 14654/2022;
2. il ricorso stesso è stato proposto dalla **TEMA SINERGIE S.p.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., contro il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, le Regioni, la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e la Roche Diagnostics S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
3. il ricorso è stato poi integrato da motivi aggiunti, notificati alle stesse parti di cui sopra avverso i medesimi provvedimenti già impugnati, i successivi provvedimenti delle Regioni e delle Province Autonome con i quali sono state avanzate alla ricorrente le richieste di ripiano, nonché gli ulteriori atti ivi indicati;
4. gli ulteriori controinteressati potenzialmente interessati all'annullamento degli atti impugnati sono stati identificati dall'ordinanza in *"tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquistato dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le dite che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento"*;
5. la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Quater, n. 2975/2023;
6. la ricorrente ha già proceduto all'integrazione del contraddittorio con riguardo al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti;
7. l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, come riportato nell'ordinanza in oggetto, deve *"intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati"*, proposti successivamente all'ordinanza stessa;

8. con successivi motivi aggiunti ha richiesto l'annullamento del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della **Regione Marche** del 14 marzo 2025, n. 14, pubblicato per estratto sul BUR della Regione Marche del 28 aprile 2025, n. 38, avente ad oggetto il Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale, anni 2015, 2016, 2017 e 2018 mediante il quale è stato aggiornato l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 di cui al decreto n. 52/SALU/2022 ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti in ottemperanza delle sentenze nn. 139/2024 e 140/2024 emesse dalla Corte Costituzionale, e degli ulteriori provvedimenti indicati nell'epigrafe dell'atto.

Ad ulteriore ottemperanza a quanto disposto dall'ordinanza in oggetto, si trasmette altresì in allegato alla presente, in via telematica:

- Testo integrale dei motivi aggiunti;

Si richiama l'attenzione di codeste Spett.li Amministrazioni sugli incumbenti posti a loro carico dall'ordinanza in oggetto e sulla necessità di rilasciare alla ricorrente un attestato nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito e la parte del sito dove essa è reperibile.

Cordiali saluti.

Prof. Avv. Diego Vaiano

11 luglio 2025